BENEFICI A FAVORE DEI FERITI PER LA CAUSA FASCISTA

Art. 1

E' riaperto per il periodo di due anni dalla data della pubblicazione della presente legge il termine di cui all'art. 2 del R. decreto-legge 10 agosto 1927-V, n. 1519, convertito nella legge 16 febbraio 1928-VI, n. 359, per la presentazione delle domande di pensione in dipendenza di eventi per la causa nazionale verificatesi all'estero.

La decorrenza della pensione o degli assegni avra' effetto dal primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione della presente legge.

Per gli eventi che si verificassero all'estero posteriormente alla entrata in vigore della presente disposizione, i termini per la presentazione delle domande di pensione saranno regolati in conformita' della norma dell'art. 59 del R. decreto 12 luglio 1923-I, n. 1491, e dell'art. 2 del R. decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1117, convertito con modificazioni nella legge 14 maggio 1936-XIV, n. 890.

Versione in vigore dal 7 luglio 1940, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Benefici a favore dei feriti per la causa fascista
Estremi	Legge 23 maggio 1940, n. 609
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 22 giugno 1940

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/benefici-a-favore-dei-feriti-per-la-causa-fascista/art-1/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it